



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AFFARI GENERALI *Servizio Gestione Giuridica del Personale*

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 09

DEL 27/01/2011

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001 alla dipendente Maria Dorotea Alfano, nata a Catania il 18/08/1955.

IL CAPO SETTORE

Premesso che la dipendente a tempo indeterminato Maria Dorotea Alfano, nata a Catania il 18/08/1955 e residente a Modica in Via Risorgimento, n° 219/E, in qualità di Funzionario Amministrativo- Avvocato, cat. D/6 da D/3, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per il padre Alfano Pietro, nato a Modica il 23/07/1922;

Visto il verbale della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa n° 5849 del 11/01/2008 con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

Vista la richiesta della predetta dipendente, prot. n° 2291 del 26/01/2011, con la quale la stessa chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito di mesi uno, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. N° 151/2001, con decorrenza dal 01/02/2011, per assistere il proprio padre disabile e convivente Alfano Pietro;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale N°19 del 26-30 gennaio 2009;

Vista la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

Accertato che lo stato di convivenza risulta dagli atti d'ufficio e dal certificato di residenza, allegato alla superiore istanza, datato 25/01/2011, riferito al padre della lavoratrice in argomento;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 43.579,05;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di concedere il congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001, alla dipendente a tempo indeterminato Maria Dorotea Alfano, nata a Catania il 18/08/1955, in qualità di Funzionario Amministrativo - Avvocato, Cat. D/6 da D/3, con decorrenza dal 01/02/2011 e per mesi uno;

2. Di erogare alla dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1., un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 2, D. Lgs. N. 564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.
3. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata, al Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale e ai Responsabili dell'Ufficio Stipendi e dell'Ufficio Contributi.

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(Rag. Concetta Manenti)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. Giuseppe Trovato)

IL CAPO SETTORE

(Avv. Mario Picone)
